



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

**Delibera n. 54**

**Seduta del 31 luglio 2025**

### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto: Aggiornamento della “Programmazione triennale (2025-2027) del fabbisogno del personale” – adozione ai sensi dell’articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza - Sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 individua gli organi dell’Autorità di bacino tra cui, in particolare, la Conferenza istituzionale permanente (in seguito anche CIP) e il Segretario generale, e prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della CIP e definisce le competenze di quest’ultima,

stabilendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “g) *delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze*”;

**VISTO** l’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il comma 1, lettera d), ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico dell’Appennino centrale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 ottobre 2016, n. 294, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017 che, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ha stabilito:

- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- la salvaguardia dell’organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 8, comma 4, del citato D.M. n. 294 del 2016 secondo cui “*La dotazione organica dell’Autorità è determinata con il d.P.C.m. di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. e sulla base dell’estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti*”;

**VISTO** lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, approvato con decreto n. 403 del 13 novembre 2024, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera i), e comma 3, che rispettivamente prevedono che la Conferenza istituzionale permanente deliberi la pianta organica e il piano del fabbisogno del personale e che gli stessi siano trasmessi, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, del citato D.M. n. 294 del 2016, per l’approvazione da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque, avviato con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con il citato D.M. n. 294 del 2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino distrettuali;

**VISTO** il “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale*”, approvato con modificazioni con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 165 del 4 luglio 2025, e in particolare:

- l’articolo 5 che prevede che la dotazione organica individua la composizione dell’organico dell’Autorità e rinvia a un decreto del Segretario generale l’approvazione dell’organigramma e del funzionigramma, i quali definiscono l’articolazione delle strutture dell’Autorità, nonché i rapporti e la ripartizione delle competenze fra le stesse, sulla base delle disposizioni dello Statuto e dello stesso Regolamento;
- l’articolo 6, rubricato “*Piano triennale del fabbisogno di personale*”, ai sensi del quale “*1. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e perseguire gli obiettivi istituzionali, l’AdB adotta annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale deliberato della Conferenza Istituzionale Permanente, in accordo alle Linee Guida della Funzione Pubblica, come approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.*  
*2. In sede di definizione del piano di cui al comma 1, l’AdB può proporre una rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art.6 ter del d.lgs.165/2001, nell’ambito del potenziale limite finanziario della medesima.”;*

**PREMESSO CHE** il citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:

- all’articolo 6, commi 2 e seguenti, che “*allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. (...). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano (...), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”;*
- all’articolo 6-ter, comma 1, che “*con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite (...) linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.”;*

**VISTO**, inoltre, l'articolo 52, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale *“I dipendenti pubblici con esclusione dei dirigenti (...) sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. (...). In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo (...). All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”*;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, Sezione 3.3, adottato in data 30 gennaio 2025 con decreto segretariale n. 28;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, che prevede un nuovo sistema di classificazione del personale *“improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, (...) articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”* convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che, all'articolo 9, comma 9-bis, prevede che *“Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo.”*;

**VISTO** il verbale n. 7/2025 del 28 luglio 2025 del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito in data 30 luglio 2025, con cui il Collegio ha espresso il proprio nulla osta sul nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;

**VISTA** la proposta del nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, che viene allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dell'informazione sindacale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

**RITENUTO** ai sensi:

- dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto;

- dell'articolo 6 del Regolamento di organizzazione;

di procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

**VISTO** il verbale della seduta del 31 luglio 2025 di questa Conferenza Istituzionale Permanente.

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, contenente l'indicazione della consistenza della dotazione organica, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricato di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione e la successiva richiesta di accesso al fondo assunzioni di cui all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, la cui assegnazione costituisce presupposto per la relativa attuazione.

Roma, 31 luglio 2025

**IL PRESIDENTE**  
Il Viceministro  
(On. Vannia Gava)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Prof. ing. Marco Casini)

Allegato: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2025 – 2027.